

eDOK



LE FIRME ELETTRONICHE

Differenze e utilizzo

Contenuti RISERVATI

Tutti i Contenuti (testi, immagini, specifiche tecniche e altro) del presente documento sono proprietà esclusiva e riservata di eDOK e/o dei suoi aventi causa e/o di terzi soggetti ove indicati, e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di proprietà intellettuale e/o industriale.

É pertanto vietato utilizzare in qualsiasi modalità (a mero titolo esemplificativo, modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere) i suddetti contenuti senza la previa autorizzazione scritta da parte del Titolare e/o dagli aventi diritto che se ne riservano espressamente ogni forma di riproduzione ed utilizzo.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

eDOK

eDOK opera dal 2005, anno della sua fondazione, nel settore della Gestione Elettronica Documentale ed è specializzata nella **progettazione, sviluppo e distribuzione di piattaforme software** e servizi per l'archiviazione digitale, la gestione elettronica dei documenti, la gestione dei processi documentali, la fatturazione elettronica e la conservazione digitale.

eDOK riunisce **figure altamente professionali** e in possesso di un patrimonio di conoscenza consolidata, formata e sviluppata sulle esigenze reali delle aziende Clienti.

Il 2022 è stato un anno di forte crescita, abbiamo raggiunto il traguardo dei 4 milioni di fatturato e superato abbondantemente le 12.000 installazioni del nostro software HyperDOK presso le aziende clienti. Siamo attenti e presenti sul territorio, grazie a interessi che trascendono lo sviluppo software e che ci permettono di supportare realtà legate al mondo dello sport e della cultura.

INDICE

- **01** Firma elettronica **SEMPLICE (FES)** PAGE 5
- **02** Firma elettronica **AVANZATA (FEA)** PAGE 6
- **03** Firma elettronica **QUALIFICATA (FEQ)** PAGE 7
- **04** La firma più adatta PAGE 7

Le firme elettroniche sono un tema “scottante” quando si parla di dematerializzazione e di gestione dei processi, ma la varietà delle soluzioni proposte dal mercato rendono la scelta una sfida. In che modo quindi si sceglie la soluzione ottimale? Per scegliere la firma elettronica più adatta serve destreggiarsi tra aspetti civilistici, normative specifiche e obiettivi, cercando di mantenere un approccio pragmatico ed efficiente.



Partiamo dal concetto base: per firma elettronica si intende un processo informatico che consente di associare i dati di identificazione del firmatario al documento stesso. Fin qui tutto chiaro, però oltre alla firma elettronica semplice, la normativa nazionale e comunitaria prevede altri due tipi di firma: la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata o digitale.

Nei paragrafi successivi cerchiamo di mettervi a disposizione i principi cardine di ciascuna tipologia di firma, senza approfondire gli aspetti più tecnici ma sempre focalizzandoci sull'obiettivo finale di ciascuna soluzione.

● 01 FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE (FES)

Tecnologicamente neutra, la firma elettronica semplice è, come si evince dal termine, la firma elettronica di livello più basilico. È ampiamente utilizzata per operazioni quotidiane che non richiedono sottoscrizioni forti e il suo valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. Una FES può essere rafforzata da un procedimento che prevede un'identificazione del firmatario. Pur essendo una firma debole, non gli può essere negato l'effetto giuridico ed è utilizzata quotidianamente nella gestione di comunicazioni, servizi e documenti non strategici.

L'esempio più banale di firma elettronica semplice è nome utente + password o codice pin.

● 02 FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA)



Questo tipo di firma è regolamentata in modo diverso nella normativa italiana rispetto a quella comunitaria. La firma FEA-EU, quindi secondo Eidas, deve essere – in maniera molto generica - connessa unicamente al firmatario, idonea a identificarlo, creata mediante dati controllati dallo stesso e collegata ai dati sottoscritti. Nella normativa italiana invece esistono un articolo – art. 57, che molti esperti definiscono “obsoleto” – del DPCM 22 febbraio 2013 contenente una serie di limitazioni significative. A titolo di esempio, i soggetti che erogano soluzioni di FEA devono conservare la copia dei documenti identificativi del firmatario per 20 anni e avere una copertura assicurativa di almeno €500.000 per la responsabilità civile. Una FEA che non rispetta le limitazioni elencate nell’art.57 sarebbe, di fatto, considerata una FES. Dal punto di vista giuridico, anche la FEA non ha vincoli tecnici ma è dotata di un livello di “sicurezza, integrità e immutabilità” garantito dai requisiti normativi, che la rendono più forte di una FES. La sua validità è comunque valutata in sede di giudizio.

La firma grafometrica è una particolare tipologia di firma elettronica avanzata ottenuta con rilevazione di dati biometrici generati dal gesto dell’utente su un dispositivo. I dati biometrici sono considerati dati sensibili e il trattamento deve avvenire nel rispetto del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR).



● 03 FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (FEQ)

La FEQ è la più autorevole delle firme elettroniche perché la sua forma, tecnologicamente definita dalle disposizioni normative – al contrario delle altre tipologie di firma – consente di identificare il firmatario in maniera garantita.

La Firma Digitale è un tipo di firma qualificata ampiamente utilizzato, basato su un certificato qualificato (rilasciato da Certification Authority) e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata. I dispositivi di firma garantiscono la riservatezza dei dati e la protezione contro l'uso da parte di terzi.

La firma digitale può essere anche applicata da remoto (es. con OTP), oppure apposta in maniera massiva.



● 04 LA FIRMA PIÙ ADATTA

Per scegliere la firma più adatta alla sottoscrizione di determinate tipologie di documenti è necessario tenere in considerazione molteplici aspetti. Tra i fattori determinanti ci sono la natura del documento e il contesto normativo in cui si colloca, la gestione del documento, il valore probatorio desiderato, l'eventuale destinatario del documento, etc.

Il quadro normativo è uno dei criteri più significativi; esistono infatti alcuni casi in cui la legge prescrive l'utilizzo di una firma qualificata o digitale, pena la nullità della sottoscrizione e quindi dell'atto stesso.

I consulenti eDOK sono a tua disposizione per capire, valutare e scegliere la firma che fa al caso tuo. Rivolgiti a noi per informazioni, scrivendo a info@edok.it